

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1979

Norme per la prevenzione dei tumori ginecologici

ONOREVOLI SENATORI. — Il cancro ginecologico ha — secondo dati scientifici aggiornati — una incidenza del 45 per cento su tutti i tipi di cancro insorgenti nella donna (25 per cento circa cancro della mammella; 10 per cento circa cancro dell'utero; 5 per cento circa cancro dell'ovaia; 5 per cento circa cancro della vulva). Ragion per cui appare del tutto evidente come una valida azione di prevenzione possa sicuramente combattere una malattia che — se diagnosticata non tempestivamente — sovente ha un esito infausto per le pazienti.

Eppure proprio nel settore dei cancri ginecologici la moderna scienza medica ha raggiunto notevoli traguardi per quanto concerne la tecnica diagnostica preventiva (tecnica di Swab, striscio di Papanicolaou, mammografia, termomammografia, biopsie, esame colposcopico, eccetera): risulta, quindi, quanto mai necessario prevedere degli esami periodici per tutte le donne comprese tra i 25 e i 65 anni di età. Detti accertamenti (principalmente il *test* di Papanicolaou e la mammografia, ed eventualmente tutti quegli altri ritenuti indispensabili al fine di raggiungere una certezza diagnostica) dovrebbero avvenire ogni sei mesi in modo gratui-

to ed obbligatorio; ciò anche per sortire l'effetto di attuare un *dépistage* che raggiunga le donne appartenenti a tutti i ceti sociali ed in principal modo quelle che, per condizioni di deprivazione socio-economica e per ignoranza, risultano essere le più esposte alla diagnosi tardiva delle suddette manifestazioni patologiche.

Gli accertamenti previsti sono ormai praticati su vasta scala in altri Paesi certamente più avanzati del nostro sulla strada della tutela della salute dei cittadini ed hanno ampiamente dimostrato come, grazie ad esami indolori e richiedenti pochi minuti, si possa riuscire ad abbassare notevolmente il livello della mortalità con un conseguente calo anche dei costi terapeutici, evidentemente notevoli quando la malattia raggiunge la fase conclamata.

D'altra parte il rispetto della normativa proposta con il presente disegno di legge servirà certamente anche a favorire la diffusione di una maggiore coscienza sanitaria interessante il rispetto per la propria salute nel senso più generale, promuovendo altresì una più proficua collaborazione tra pazienti e medici senza la quale ogni rapporto terapeutico è destinato a rimanere « parziale » se non del tutto infruttuoso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Tutte le donne di età compresa fra gli anni 25 e 65 sono obbligate a sottoporsi semestralmente agli accertamenti diagnostici del *test* di Papanicolaou ed a quegli altri che risultassero indispensabili durante la visita ginecologica (mammografia, biopsie, esame colposcopico, eccetera).

Art. 2.

Quanto disposto dal precedente articolo si applica anche alle donne che si trovano in condizione di reclusione in istituti di prevenzione e di pena o che fanno parte di comunità ed ordini religiosi.

Art. 3.

Gli ufficiali sanitari dei comuni sono tenuti a curare l'aggiornamento di un apposito registro ed a trasmettere personalmente alle interessate — eccezionalmente anche con plico raccomandato postale sigillato — gli esiti dei periodici accertamenti che saranno loro comunicati direttamente dallo specialista che ha effettuato gli stessi.

Art. 4.

Gli accertamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge saranno gratuitamente effettuati presso consultori o ambulatori ospedalieri, prescelti di volta in volta dall'ufficiale sanitario del comune tenendo conto della esistenza di attrezzature e sanitari specialisti necessari per raggiungere il fine voluto dalla presente legge.

A cura dei comuni saranno periodicamente inviate comunicazioni alle interessate per invitarle a sottoporsi agli accertamenti.

Art. 5.

Sono esonerate dall'accertamento le donne che, prima di essere invitate dal comune, presentino all'ufficiale sanitario un'apposita certificazione attestante gli avvenuti accertamenti, rilasciata da un qualsiasi centro diagnostico su un modello unificato che sarà distribuito a tutti coloro che ne facciano richiesta e che dovrà essere compilato dallo specialista in ogni sua parte e sottoscritto.

Art. 6.

L'ufficiale sanitario, quando ne ravveda la necessità, può ordinare anche accertamenti più frequenti ed altri, eventualmente, ripetitivi presso altri centri diagnostici da lui scelti.

Art. 7.

A coloro che dovranno raggiungere centri diagnostici ubicati in altri comuni saranno forniti — a cura dell'ufficio sanitario del comune di residenza che li riceverà dalla Regione — biglietti gratuiti per il viaggio in treno o con altro servizio pubblico di trasporto (autolinee, traghetti, funivie, eccetera).

Art. 8.

Per le donne che sono in particolare condizione di impedimento (gravidanza, malattie, eccetera) l'ufficiale sanitario dispone la sospensione dell'obbligo previsto dalla presente legge.

Art. 9.

Le inadempienze alla presente legge sono colpite dalle medesime sanzioni previste per l'inosservanza della vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica.

Art. 10.

Al fine di diffondere, con una congrua azione di propaganda, opportune informazioni sulla prevenzione delle forme tumorali ginecologiche, il Ministero della sanità dovrà predisporre convenienti campagne propagandistiche, anche con la diffusione di opuscoli divulgativi che saranno gratuitamente distribuiti, tramite i comuni, nelle scuole, nelle aziende, nelle comunità, eccetera.

Art. 11.

Gli oneri per l'applicazione della presente legge sono a carico delle Regioni che possono, eventualmente, allestire anche unità diagnostiche mobili.